

ARRR SPA

**Attività istituzionali a carattere continuativo:
determinazione del corrispettivo a copertura dei costi che concorrono
direttamente e indirettamente al loro svolgimento**

Inquadramento normativo

La società ARRR Spa è partecipata al 100% dalla Regione Toscana ed è iscritta nell'elenco delle società in house, istituito presso l'ANAC, con numero identificativo ID 420, così come previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

La recente riforma del codice dei contratti, attuata con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), ha rivisto anche le modalità degli affidamenti in house, prevedendo all'articolo 7 il "Principio di auto-organizzazione amministrativa".

In base al nuovo codice, pertanto, le "pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato".

L'oggetto sociale di ARRR prevede che la società possa svolgere le seguenti attività:

- a) attività propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta incluse le attività di: osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori; elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori attraverso lo "Sportello Informambiente";
- b) attività di verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere h bis e h ter, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), inclusi la gestione e lo sviluppo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, le campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 22 bis e 23 ter della l.r. 39/2005;
- c) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di sviluppo sostenibile, gestione dei rifiuti, energia e bonifica dei siti inquinati e nelle inerenti attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi, nonché di monitoraggio, valutazione e promozione di buone pratiche e diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;
- d) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
- e) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società;
- f) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie;
- g) supporto agli enti locali per la elaborazione e valutazione della programmazione in materia di sviluppo sostenibile, energia, rifiuti, bonifica dei siti inquinati nonché di piani di azione per l'efficientamento energetico, l'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- h) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;
- i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;
- j) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dei rifiuti, dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dello sviluppo sostenibile;
- k) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;
- l) promozione dell'incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;
- m) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;

n) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia.

In base a quanto previsto dalla l.r. 87/2009 ARRR Spa le suddette attività sono classificate in attività istituzionali a carattere continuativo e a carattere non continuativo. In particolare, sono classificate attività istituzionali a carattere continuativo le attività dalla lettera a) alla lettera e), mentre sono classificate attività istituzionali a carattere non continuativo le attività dalla lettera f) alla lettera n).

Le attività istituzionali a carattere continuativo sono finanziate con un corrispettivo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento, ai sensi dell'art. 11 ter alla L.R. 87/2009.

In merito alle attività a carattere continuativo svolte dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse Spa (ARRR Spa), si tratta di servizi di interesse generale e servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione riconducibili ai seguenti ambiti:

- 1) certificazione della raccolta differenziata (e attività ad essa connesse);
- 2) vigilanza e controlli sugli impianti termici (ed attività ad essa connesse);
- 3) vigilanza e controlli sugli APE (ed attività ad essa connesse).

Con riferimento alle attività in materia di raccolta differenziata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) all'articolo 32 (Misure per incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio), prevede al comma 3-quater che:

“La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD [omissis]”.

Inoltre, il comma 3-sexies, del medesimo articolo 32 prevede quanto segue:

“L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla Regione”.

A sua volta l'articolo 15 della l.r. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), prevede quanto segue:

[art.15-co.1] Gli accertamenti necessari sono effettuati direttamente dall'amministrazione regionale ovvero dalla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera c [omissis];

[art.15-co.2bis] I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla l.r. 87/2009 ed alla l.r. 30/2009. [omissis]

[art.15-co.2ter] I dati trasmessi ai sensi del comma 2 bis, opportunamente coordinati ed organizzati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2 bis medesimo, a cura della “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.”, che provvede altresì a redigere d'intesa con l'ARPAT apposito rapporto annuale. [omissis]

Le attività svolte dalla Agenzia in materia di rifiuti sono quindi escluse dal mercato dalla legge nazionale che gli attribuisce un interesse pubblico riservandola o alle ARPA o ad organismi pubblici. La legge regionale della Toscana recepisce tali disposizioni nazionali individuando ARRR Spa quale organismo pubblico che svolge tale attività.

In merito alle attività **in materia di energia** e, in particolare, al controllo degli impianti termici e alla certificazione energetica degli edifici, si ricorda che le stesse sono regolamentate dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.

In particolare l'art. 9 “Funzioni delle regioni e degli enti locali” al comma 2 prevede:

*2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche **attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza**, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale.*

La legge regionale 39/2005 (Disposizioni in materia di energia), in particolare con riferimento alle attività di controllo degli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, così dispone all'articolo 3, comma 1bis:

“1.bis. A decorrere dalla data indicata all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), la Regione si avvale dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A.,

per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere h) e h) quater, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui al comma 1, lettere h bis) e h ter)".

La Regione ha inoltre modificato la medesima l.r. 39/2005, al fine di svolgere un'efficace attività di controllo sugli **attestati di prestazione energetica**, in conformità alla normativa statale di riferimento così come recentemente novellata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e del successivo d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, che ha dettato nuove regole sulla prestazione energetica nell'edilizia. Un'efficace attività di controllo degli attestati di prestazione energetica assicura nei fatti l'approfondita conoscenza delle caratteristiche energetiche degli edifici e delle abitazioni della Regione; garantisce una migliore tutela per i professionisti che svolgono l'attività di attestazione, nonché per i privati che si rivolgono ai professionisti abilitati. Ai fini della attività di verifica e controllo sugli attestati di prestazione energetica è stato quindi necessario procedere alla implementazione dei sistemi informativi ad essa strumentali, a tal fine è stata introdotta la modifica alla l.r. 39/2005, che nell'ottica di una omogenea e coordinata azione coerente con l'impianto delineato, ha previsto che la stessa ARRR Spa provveda all'implementazione dei servizi informativi funzionali alle attività di verifica e controllo degli APE.

La scelta operata dal legislatore regionale è stata quindi quella di esercitare una funzione di propria competenza, ossia quella della verifica del rispetto della normativa in materia di efficientamento energetico, attraverso un proprio organismo in house assicurando in tal modo una maggiore garanzia di qualità del servizio.

Alla luce del nuovo codice dei contratti, la scelta operata dal legislatore regionale, risulta conforme dai principi di legalità, trasparenza e concorrenza richiesti dal medesimo codice.

L'analisi che segue supporta le scelte regionali e il rispetto delle disposizioni nazionali.

1. Determinazione del corrispettivo a copertura delle attività continuative di cui all'art. 5 comma 1 lettera a)

1.1 Analisi di contesto

Storicamente ARRR Spa ha svolto attività nel settore dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati ed in particolare garantisce assistenza tecnica nella redazione e nel monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche pubbliche in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, con, in particolare, la definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni e monitoraggio dell'andamento tecnico ed economico del ciclo regionale di gestione dei rifiuti, supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari, attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata, raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori del settore attraverso lo "Sportello Informambiente", assistenza tecnica all'elaborazione e attuazione di intese e accordi di settore nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, supporto al monitoraggio degli adempimenti in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.

1.2 Determinazione del corrispettivo

Come precisato nella prima parte in cui viene effettuato l'inquadramento normativo delle attività svolte da ARRR Spa, la Regione Toscana si avvale della propria società in house per lo svolgimento di servizi di interesse generale e servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione medesima, che in altre realtà regionali, proprio perché trattasi di attività istituzionali, sono svolti direttamente dagli uffici regionali o tramite le ARPA. Quanto detto ha reso la quantificazione del corrispettivo annuale per dette attività non confrontabile con altri similari soggetti economici sul mercato, pertanto la verifica dei principi più volte richiamati con riferimenti alla presente attività è stata effettuata sulla base dei costi di struttura necessari per garantire i livelli standard del servizio individuati dalla Regione Toscana. In tal senso la dotazione organica necessaria ad assicurare le attività istituzionali era stata prevista con la DGR 958/2014, che individuava la necessità di 12 unità di personale e successivamente confermata anche nel piano industriale 2019/2021, approvato con DGR 1152/2019.

Con l'approvazione del preventivo 2023/2025 è stato approvato un documento strategico che ha suddiviso le attività della società per business unit.

Nel suddetto documento si dà atto che per le attività inerenti ai rifiuti sono impiegate 10 unità in via diretta ed indiretta, ossia personale che svolge funzioni trasversali che per sua natura non può essere collocato in una specifica unità, per un costo complessivo pari a € 400 mila. Al costo del personale vanno poi aggiunti i costi di struttura, per un importo di circa 800.000 al netto di IVA totale che ha portato a quantificare il costo del servizio pagato ad ARRR in € 1.000.000,00, comprensivo di IVA.

Strumentale alla presente attività rientra l'assistenza e il supporto tecnico e normativo nella elaborazione delle politiche e la realizzazione e gestione di applicativi/banche dati, di cui alla l.r. 87/2009, art. 5, comma 1, lettere c) ed e), come meglio descritto nell'allegato A, alla presente deliberazione, in quanto funzionali all'attività in esame.

2 Determinazione del corrispettivo annuale a copertura delle attività continuative di cui all'art. 5 comma 1 lettera b)

2.1 Modulo CIT

2.1.1 Analisi di contesto

Per effetto del riassetto istituzionale realizzatosi a seguito della legge Del Rio e, soprattutto, della legge regionale n. 22/2015, la Regione Toscana ha avocato a sé la competenza dei controlli sugli impianti termici e, quale corollario del medesimo disegno, è

subentrata nella titolarità delle quote di maggioranza delle 9 società energetiche precedentemente detenute dalle Province, con l'unica eccezione della provincia di Grosseto in cui non era presente una società all'uopo preposta.

Il passaggio della competenza sugli impianti è avvenuto a far data dal primo luglio 2017. Dalla stessa data la Regione è subentrata nei contratti di servizio per l'esercizio della funzione di vigilanza sugli impianti stipulati tra le Agenzie e gli Enti locali precedentemente competenti; mentre, l'acquisizione delle quote di maggioranza delle stesse società energetiche è stata una fattispecie a formazione progressiva, avvenuta in date diverse a partire dal secondo semestre 2017. Con decorrenza 31/12/2018 è stato portato a compimento il processo di fusione per incorporazione delle suddette società energetiche in ARRR Spa e dal 1° gennaio 2019 la società ha svolto la funzione per conto della Regione.

2.1.2 Analisi del mercato

Fatte comunque salve le premesse, di seguito viene svolta un'analisi comparativa per confrontare il corrispettivo riconosciuto ad ARRR Spa per il servizio svolto in materia di controlli sugli impianti termici, con informazioni tratte da bandi di gara pubblicati per l'affidamento di analoghi servizi, ricavati dai siti istituzionali del comune di Manfredonia, della Città Metropolitana di Genova e della Provincia di La Spezia, in ottemperanza ai principi di economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici.

A seguito del sopra ricordato riordino delle funzioni provinciali, ARRR Spa gestisce un numero pari ad oltre 1.800.000 impianti (come meglio precisato nella tabella 1), in quanto a quelli gestiti dalle province con le singole società energetiche confluite in ARRR Spa, si sono aggiunti quelli dei territori della Provincia di Grosseto e del Comune di Firenze.

Nella tabella sottostante la distribuzione degli impianti per provincia:

Tabella 1

TERRITORIO	IMPIANTI
Arezzo	145.299
Firenze	488.896
Grosseto	110.885
Livorno	156.034
Lucca	214.727
Massa-Carrara	115.667
Pisa	221.493
Pistoia	135.215
Prato	
Siena	173.327
TOTALI	1.856.011

Di seguito la comparazione con i dati tratti da bandi di gara effettuati da enti pubblici in Italia per tipologia analoga di controllo, presenti sulle banche dati degli enti:

► **Comune di Manfredonia: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI MANFREDONIA – anno 2020**

Tipologia del servizio: affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nel Comune di Manfredonia e le attività accessorie e connesse

Impianti presenti nel territorio comunale: 16.798

Durata dell'affidamento: 4 anni

Importo dell'aggiudicazione: € 523.113,00 oltre IVA

Costo annuale del servizio incluso IVA: € 159.549,47

Costo unitario per impianto: € 9,49

► **Provincia di La Spezia: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA PER IL BIENNIO 2020 - 2021**

Tipologia del servizio: l'affidamento del servizio per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo degli impianti termici su tutto il territorio di competenza della Provincia della Spezia, con esclusione del Comune della Spezia, in relazione a:

- l'effettivo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici, degli impianti termici civili destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nel seguito indicati con la dicitura "impianti termici", in osservanza degli adempimenti stabiliti dal DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- la rispondenza degli impianti termici civili relativamente alla conformità alle caratteristiche tecniche, nonché alla idoneità al rispetto dei valori limite di emissione, così come definiti dalle norme in materia ambientale, secondo quanto disposto nel Titolo II della Parte V del D.lgs. 3 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii.

Impianti presenti nel territorio provinciale con esclusione del comune di La Spezia: 56.865

Durata dell'affidamento: 2 anni

Importo del bando di gara: € 330.000 comprensivo di IVA

Costo annuale del servizio incluso IVA: € 165.000

Costo unitario per impianto: € 2,90

➤ **Città Metropolitana di Genova: Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione – Anno 2020**

Impianti presenti nel territorio provinciale con esclusione della Città Metropolitana di Genova: 100.590

Durata dell'affidamento: 5 anni

Importo dell'aggiudicazione: € 2.105.443,76 comprensivo di IVA

Costo annuale del servizio incluso IVA: € 421.088,75

Costo unitario per impianto: € 4,18

➤ **Affidamento del servizio ad ARRR Spa: Attività di verifica e controllo degli impianti termici**

Impianti presenti nel territorio regionale: 1.856.011

Corrispettivo per l'affidamento diretto a società in house: € 7.000.000,00

Costo unitario per impianto: € 3,77

Come si può notare, rapportando i costi degli affidamenti dei tre enti sopra riportati per il numero di impianti presenti sui rispettivi territori non si ravvisa un andamento omogeneo nei costi unitari.

Ad ogni modo il costo medio unitario del servizio per impianto di ARRR Spa, risulta sicuramente in linea con i prezzi del mercato, se non addirittura molto inferiore rispetto ad alcune piccole realtà, nonostante la complessità del servizio reso da ARRR Spa, che necessita di una organizzazione particolarmente strutturata dovuta allo svolgimento del servizio medesimo sull'intero territorio regionale. Inoltre, ARRR Spa fornisce anche una serie di servizi accessori, quali, a titolo esemplificativo, il riscontro dei pagamenti, il supporto per i procedimenti sanzionatori, la segnalazione delle irregolarità.

2.1.3 Sintesi: determinazione del corrispettivo annuale a copertura delle attività continuative di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) modulo CIT

Si è quindi individuato, per l'anno 2024, il corrispettivo annuale a copertura delle attività continuative di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) relativamente alle attività di verifica e controllo degli impianti termici, secondo questo criterio:

1. Analisi dei costi unitari di verifica e controllo per ogni singolo impianto termico accatastato al 2021 da ARRR Spa sulla base dei dati a disposizione;
2. Analisi dei costi unitari di verifica e controllo per ogni singolo impianto termico relativi a bandi pubblicati sui siti di tre enti di diversa tipologia (Comune, Città Metropolitana, Provincia);
3. Comparazione del costo unitario per ogni singolo impianto termico accatastato al 2021 da ARRR Spa, con i dati ricavati dal mercato.

2.2 Modulo APE

2.2.1 Analisi del contesto

L'attività di verifica e controllo sugli Attestati di Prestazione Energetica, ha preso avvio dal 1° ottobre 2022.

La legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), prevede che la Regione si avvalga di ARRR Spa per le attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti, l'archiviazione, la tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica.

In altre realtà regionali i medesimi controlli vengono svolti da enti strumentali o da agenzie controllate dalle regioni stesse, in quanto l'attività non può essere svolta da operatori del mercato che sono oggetto del controllo stesso.

L'attività di verifica e controllo sugli attestati di prestazione energetica, infatti, consiste in una attività di carattere amministrativo ed una di carattere tecnico, pur strettamente connesse. Al fine di un efficiente uso delle risorse e al tempo stesso garantire la terzietà dell'azione di controllo attraverso ARRR Spa, è previsto che il controllo amministrativo sul campione di 1.400 APE ogni anno sia interamente svolto da personale interno dell'Agenzia. Il controllo più propriamente tecnico, che può sfociare anche in eventuali sopralluoghi, potrà essere garantito anche attraverso il ricorso a personale esterno nei casi in cui, ad esempio per ragioni di marginalità territoriale, ciò potrà costituire elemento di risparmio in un'ottica di efficacia ed efficienza. A seguito di una revisione interna attuata dagli uffici di ARRR, fermo restando gli standard di verifica conformi alla norma e il campione da verificare stabilito dalla normativa nazionale, si ritiene che, investendo in maniera decisa sulla informatizzazione e la standardizzazione dei processi di controllo si possa aumentare il numero di controlli da affidare ad ogni operatore.

2.2.2 Analisi dei costi

➤ Costi di personale interno per verifiche puntuali (controllo amministrativo e tecnico) sul campione di APE depositati

Ai fini di una verifica dei costi per questa attività di controllo, è previsto l'impiego di 5 unità amministrative e 6 unità tecniche di personale interno per un totale di costi stimati in circa 470.000 euro. A questa cifra si giunge valutando un costo per ogni unità di personale amministrativo pari a circa 40.000 euro annui e di circa 45.000 euro per ogni unità di personale tecnico.

Nella valutazione dei costi interni per le ispezioni è stato calcolato circa 190 APE verificabili all'anno per ogni ispettore tecnico e una capacità di istruzione del procedimento di circa 280 pratiche all'anno per ogni unità di personale amministrativo.

In tal modo il personale amministrativo interno può garantire l'intera copertura del campione dei 1.400 APE mentre il personale tecnico interno potrà assicurare la verifica di circa 1.200 APE che sarà concentrata sugli attestati di maggiore complessità, strategicità o criticità. Gli APE di minore complessità potranno essere invece verificati attraverso personale esterno (vedi paragrafo successivo).

➤ Altri costi di personale interno

Per quanto riguarda gli altri costi di personale interno, non direttamente legati alle verifiche puntuali sul 2% degli APE, ma più in generale relativi alla attività connessa di back-office, aggiornamento e rendicontazione del database degli APE, nonché assistenza telefonica e via mail all'utenza, si stimano costi per 107.000 euro meglio dettagliati nella tabella sottostante per attività e unità di personale dedicato.

Costi personale interno per verifiche puntuali (controllo amministrativo e tecnico) sul campione di APE depositati				
	Controlli per ciascuna unità di personale	N. unità di personale assegnate	Attività	Costo
Unità tecnica	200	6	Controllo 1.200 APE	270.000,00 €
Unità amministrativa	280	5	Controllo 1.400 APE	200.000,00 €
		Sub- Totale		470.000,00 €
Altri costi di personale interno (Back Office, aggiornamento e rendicontazione database APE, assistenza telefonica e via mail all'utenza)				
		N. unità di personale assegnate	Attività	Costo
Unità tecnica		1,5	Assistenza tecnica	67.500,00 €

Unità amministrativa			1	Gestione contabile/finanziaria	40.000,00 €
			Sub-Totale		107.500,00 €
Totale costi di personale interno ARRR					577.500,00 €

Prudenzialmente è stato arrotondato a 580.000 euro il totale dei costi interni.

➤ Costi esterni

Come sopra precisato è stato previsto che le 5 unità tecniche interne all'Agenzia ARRR spa potranno assicurare il controllo di circa 1.200 pratiche (pari a circa il 85% del totale da verificare pari a 1.400) da selezionarsi in base alle caratteristiche di complessità e criticità. Le altre pratiche (circa 200) potrebbero essere assicurate mediante l'acquisizione di prestazione di personale tecnico esterno congruamente formato dall'Agenzia, a cui affidare anche i sopralluoghi, da definire nel numero e nella complessità, con un ulteriore costo variabile stimabile in circa 60.000 euro. Il totale dei costi per la gestione esterna di una parte del controllo tecnico è valutato ipotizzando un costo medio di mercato per ogni APE controllato di circa 300 euro oneri fiscali inclusi.

In tal modo, tra personale interno ed esterno, saranno assicurati i controlli amministrativi e tecnici sull'intero campione dei 1.400 APE.

➤ Costi indiretti

Si deve inoltre tener conto che per garantire il corretto funzionamento della struttura devono essere valutati costi aggiuntivi cosiddetti indiretti (postazioni di lavoro, utenze, spazi, affitti, costi di gestione, ecc.) quantificabili da parte di ARRR in circa 58.000 euro annui calcolati in via preventiva e di stima sul 10% del costo totale del personale interno.

2.2.3 Sintesi: determinazione del corrispettivo annuale a copertura delle attività continuative di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) modulo APE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI STIMATI

VOCE DI COSTO	IMPORTO (Euro)
Costi di personale interno	580.000,00
Costi esterni	60.000,00
Costi indiretti	58.000,00
totale	698.000,00

Come sintetizzato nel prospetto di cui sopra, dalla sommatoria degli oneri si determina il costo complessivo stimato in euro 698.000 circa per il servizio relativo alla tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE), della connessa attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione.

Calcolati, come sopra descritto, i costi per i controlli sugli APE, si stima che all'anno vengano prodotti 70.000 APE. In fase di prima applicazione, la legge regionale ha fissato il contributo a 10 euro. L'importo risulta d'altra parte coerente con analoghi contributi fissati da altre Regioni, che oscillano intorno al suddetto importo (Lombardia 10 euro, Sardegna 10 euro, Emilia Romagna 15 euro, Valle d'Aosta 5 euro, Liguria 20 euro, Piemonte 15 euro).

Ne consegue che le entrate pari a 700.000 euro annui, relative agli APE redatti, assicurano la copertura delle spese per le attività di controllo dei medesimi.

Pertanto, alla luce delle valutazioni effettuate per l'anno 2024 è stato quantificato un corrispettivo pari ad € 700.000,00 per le attività di vigilanza e controlli sugli APE.

Sempre in questo contesto rientrano le risorse relative alla manutenzione e gestione del SIERT modulo APE. I costi per lo sviluppo del sistema informativo relativo al modulo APE, realizzato e implementato da ARRR Spa, sono stati calcolati nel lavoro prestato da una unità di personale (informatico), per un importo pari a 45.000,00 euro. Per la manutenzione e gestione del modulo APE, viene stimata una spesa analoga.

Strumentale all'attività di controllo degli impianti termici ed APE, rientra l'assistenza e il supporto tecnico e normativo nella elaborazione delle politiche e la realizzazione e gestione di applicativi/banche dati, di cui alla l.r. 87/2009, art. 5, comma 1, lettere c) ed e), come meglio descritto nell'allegato A, alla presente deliberazione, in quanto funzionali all'attività in esame.

3. Determinazione del corrispettivo per l'attività di supporto sui temi dello Sviluppo Sostenibile di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c)

La Società ARRR Spa svolge, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c) attività di assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche regionali. Come sopra riportato tale attività è da considerarsi in via generale strumentale alle lettere a) e b) della medesima legge per quanto attiene ai temi legati ai rifiuti/economia circolare ed energia.

Oltre a tali due principali ambiti di attività legati al supporto tecnico, l'Agenzia ha sviluppato, quale eredità del processo di fusione per incorporazione della società APEA della Provincia di Siena, una particolare conoscenza e specializzazione nei temi legati alla tutela della natura e della biodiversità con particolare riferimento ai procedimenti di valutazione di incidenza. ARRR supporta in particolare l'ufficio competente garantendo la qualità dell'azione amministrativa ed il supporto tecnico nella elaborazione dei pareri e degli atti.

Nell'arco di riferimento dei presenti Indirizzi l'Agenzia è tenuta a garantire la suddetta attività di supporto assicurando in particolare all'ufficio territoriale di Siena la messa a disposizione di almeno due unità di personale con competenze specialistiche avanzate sui temi legati alla tutela della natura e biodiversità.

Ai fini quindi della determinazione del compenso si provvede a quantificare i costi diretti delle suddette due unità di personale ritenute necessarie per assicurare gli standard di qualità del servizio, ai quali si aggiungono i costi indiretti relativi al personale che svolge funzioni trasversali. La corresponsione del corrispettivo è stata pertanto determinata sulla base dei costi di struttura necessari per garantire i suddetti livelli standard del servizio individuati dalla Regione Toscana. Tenuto conto del costo unitario di un tecnico specialistico, pari ad € 45.000 cad, ed aggiunti i costi di struttura trasversali pari al 10%, si determina quindi un corrispettivo di € 100.000,00 annui comprensivo di IVA.